Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 settembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 865-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 222 DEL 7 SETTEMBRE 1961:

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1961.
Tabella « Esport » - Elenco di merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione particolare.

(5240)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961.

Trasformazione in misura fissa dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la categoria dei lavoratori a domicilio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 692;

Visti gli articoli 11, primo comma, e 13, sesto comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Visto l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

Visto l'art. 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54;

Visti gli articoli 13 e 16 della legge 13 marzo 1958 n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 264;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 24 marzo 1960, recante la determinazione delle lavorazioni che prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 264, venivano fatte normalmente a domicilio;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Decreta:

Art. 1.

I contributi previsti dall'art. 16, primo comma, e dall'art. 21, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori a domicilio, sono ragguagliati, per ciascuna delle classi di contribuzione di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, alle misure fisse e con le decorrenze stabilite nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalle date indicate nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1961
Registro n. 8 Lavoro e prev. soc., foglio n. 152. — BARONE

CONTRIBUTO SETTIMANALE PER I LAVORATORI A DOMICILIO

(in vigore dal 4 gennaio 1960, in applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n 54)

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONI SETTIMANALI	Contributo base				Contributo integrativo						Ammontare del contributo settimanale dovuto per i lavoratori a domicilio a seconda che effettuino lavorazioni	
		Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti	Assicurazione t. b. c.	Assicurazione disoccupazione (1)	Assicurazione maternità	ENAOLI	Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia pensionati: Quota a carico dei datori di lavoro	Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia pensionati: Quota a carico dei lavoratori	Assicurazione t. b. c.	Assicurazione disoccupazione (1)	ENAOLI	che tradizionalmente venivano svolti a domicilio (2)	che tradizionalmente non venivano svolti a domicilio (3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1ª	fino a L. 3.100	6	1	1	10	1	315	157	60	69	5	555	625
2ª	oltre L. 3.100 » » » 4.900	8	1	1	10	1	326	162	62	71	5	575	647
3ª	» » 4.900 » » » 7.700	10	1	1	10	1	515	257	98	113	7	899	1.013
4ª	» » 7.700 » » » 9.500	13	2	2	10	1	809	404	154	177	12	1.405	1.584
5ª	» » 9.500 » » » 11.600	15	2	2	10	2	998	499	190	218	14	1.730	1.950
6ª	» » 11.600 » » » 13.900	18	2	2	10	2	1.218	609	232	267	17	2.108	2.377
7ª	» » 13.900 » » » 16.500	21	2	2	10	2	1.460	729	278	320	21	2.523	2.845
8ª	» » 16.500 » » » 19.300	25	2	2	10	2	1.733	866	330	380	25	2.993	3.375
9ª	» » 19.300 » » » 22.400	29	3	3	10	2	2.027	1.013	386	444	29	3.499	3.946
10ª	» » 22.400 » » » 25.800	33	3	3	10	2	2.352	1.176	448	515	34	4.058	4.576
11ª	» » 25.800 » » » 29.600	37	3	3	10	3	2.709	1.354	516	593	39	4.671	5.267
12ª	» » 29.600 » » » 33.900	41	3	3	10	3	3.108	1.554	592	681	44	5.355	6.039
13ª	» » 33.900 » » » 38.100	45	4	4	10	3	3.560	1.779	678	780	51	6.130	6.914
14ª	» » 38.100 » » » 42.300	51	4	4	10	3	4.001	2.000	762	876	57	6.888	7.768
15ª	» » 42.300 » » » 46.600	55	4	4	10	3	4.442	2.221	846	973	63	7.644	8.621
16ª	» » 46.600 » » » 50.700	60	4	4	10	3	4.893	2.447	932	1.072	70	8.419	9.495
17ª	» » 50.700 » » » 55.000	65	4	4	10	3	5.324	2.661	1.014	1.166	76	9.157	10.327
18ª	» » 55.000 » » » 59.300	69	4	4	10	3	5.775	2.887	1.100	1.265	83	9.931	11.200
19ª	» » 59.300 » » » 64.900	74	4	4	10	3	6.227	3.113	1.186	1.364	89	10.706	12.074
20ª	» » 64.900 » » » 70.500	78	4	4	10	4	6.815	3.407	1.298	1.493	97	11.713	13.210
21ª	» » 70.500 » » » 77.600	84	4	4	10	4	7.403	3.701	1.410	1.621	106	12.722	14.347
22ª	» » 77.600 » » » 84.600	90	4	4	10	4	8.148	4.074	1.552	1.785	116	13.998	15.787
23ª	» » 84.600	97	4	4	10	4	8.883	4.442	1.692	1.946	127	15.259	17.209

(1) Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione è dovuto per i soli lavoratori che effettuano lavorazioni che tradizionalmente non venivano fatte a domicilio, ai sensi dell'art. 13 della legge 13 marzo 1958, n. 264, a far tempo dal periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289.

(2) Fino alla data del 28 febbraio 1960, tale ammontare è dovuto anche dai lavoratori a domicilio che non effettuano lavorazioni tradizionalmente svolte a domicilio.

(3) Tale ammontare è dovuto a far tempo dalla data del 29 febbraio 1960.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

(5591)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1961.

Classificazione tra le provinciali di 32 strade in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, n. 61022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1960, n. 282, con il quale:

1. E' stato approvato il piano generale compilato ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Sondrio e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali.

2. Sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*), sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade di cui all'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 29 settembre 1960, n. 61022;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI SONDRIO

Elenco della strade provincializzate

1. Ardenno - Stazione ferrovie dello Stato.
2. Colorina - Stazione San Pietro.
3. Fusine - Bivio Colorina (Statale).
4. Gordona - Statale Spluga.
5. Prata Camportaccio - Statale Spluga.
6. Sondalo - Bolladore.
7. Tresivio - Statale Stelvio.
8. Samolaco - Stazione ferrovie dello Stato.
9. Valdisotto - Statale.
10. Chiuro - Stazione.
11. Mese - Statale Spluga.
12. Ponte - Stazione FAV.
13. S. Pietro Berbenno - Stazione ferrovie dello Stato (Statale Stelvio).
14. Talamona - Stazione ferrovie dello Stato (Statale Stelvio.
15. Villa di Tirano - Stazione ferrovie dello Stato (Statale Stelvio.
16. Bianzone - Stazione FAV (Statale Stelvio).
17. Sernio - Valchiusa (Statale Stelvio).
18. Vervio - Statale Stelvio.
19. Traona - Stazione ferrovie dello Stato.
20. Rogolo - Stazione ferrovie dello Stato (Statale Stelvio).
21. Piuro - Statale Spluga.
22. Castione - Stazione ferrovie dello Stato (Statale Stelvio).
23. Mantello - Stazione ferrovie dello Stato.
24. Postalesio - località Spinedi (Statale Stelvio).
25. Caiolo - Piano di Castione (Statale Stelvio).
26. Piateda - località Davaglione (Statale Stelvio).
27. Piantedo - Statale Stelvio.
28. Castello dell'Acqua - Stazione FAV di Chiuro (Statale Stelvio).
29. Andalo a bivio Strada Statale Sopra Delebbio (Statale Stelvio).
30. Cosio - Stazione ferrovie dello Stato.
31. Spriana - Prato.
32. Buglio - Statale Stelvio.

(5158)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1961.

Classificazione tra le provinciali di 10 strade in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 agosto 1960, n. 200, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Perugia e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù di precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti, di cui alla citata legge n. 126, per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato quale parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade di cui all'unito elenco allegato quale parte integrante al presente decreto che non sono state classificate tra le provinciali con il citato decreto ministeriale 24 luglio 1960;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate tra le provinciali le strade indicate nell'elenco allegato quale parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

PROVINCIA DI PERUGIA

Elenco delle strade provincializzate

1. Assisi - Petrignano - Colonnetta;
2. Umbertide - Ponte la Nese - Maestrello;
3. Pozzuolo - Gioiella - Strada statale n. 71;
4. Strada provinciale Massatana - Giano - Villa Fabbri - Strada provinciale Spoleto - Todi - M. del Vescovo - Colle del Marchese - C. Ritaldi - Bruna - Castel San Giovanni - Azzano con diramazioni per Pissignano e per Protte alla Strada statale n. 3 presso S. Giacomo;
5. Collestrada - S. Egidio con diramazione per Ponte Valleceppi e per la strada provinciale Valfabbrica presso Ripa;
6. Umbertide - S. Clemente con diramazione per Strada statale n. 3 *bis* (Km. 128) e per Montone - Pietralunga - alla Strada provinciale Gubbio presso ex stazione di Pietralunga;
7. Strada statale Valnerina - Vallo di Nera;
8. Strada statale Valnerina - S. Anatolia;
9. Strada statale n. 75 *bis* presso Ellera (Osteria) - Corciano;
10. Strada provinciale Sellanese presso P. Sargato - Cerreto - Strada provinciale Valnerina presso Triponzo.

(4915)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1961.

Nomina delle Commissioni compartimentali per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni di perizia dei tabacchi secchi allo stato sciolto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 aprile 1961, n. 342, che istituendo una nuova disciplina per le perizie dei tabacchi greggi, sostituisce l'art. 68 del citato regolamento;

Riconosciuta la necessità di provvedere — per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1961 — alla nomina, per ciascuna Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi, della Commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni di perizia costituite ai sensi dell'art. 58 del sopracitato regolamento.

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni di perizia di cui al sopraindicato art. 58 del regolamento, sono nominate, per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1961, le seguenti Commissioni compartimentali:

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Ancona:

Capaccioni dott. Antonio, vice direttore stabilimento di 1ª classe, presidente effettivo;

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore stabilimento di 2ª classe, presidente supplente;

Consogno per. agr. Pier Vittorio, perito aggiunto di 2ª classe, membro effettivo;

Galbier per. agr. Giorgio, perito aggiunto, di 2ª classe, membro supplente;

Plancato dott. agr.mo Rolando, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro effettivo;

Davalli dott. agr.mo Augusto, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro supplente;

D'Amore rag. Onorato, primo ragioniere, segretario effettivo;

Scermino rag. Guglielmo, vice ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Benevento:

Bastianelli dott. Giuliano, consigliere tecnico, presidente effettivo;

Santucci dott. Francesco, direttore stabilimento di 2ª classe, presidente supplente;

Frattolillo Cosimo, perito principale di 2ª classe, membro effettivo;

D'Antonio dott. Pasquale, capo tecnico di 2ª classe, membro supplente;

Matarazzo prof. dott. agr.mo Gabriele, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro effettivo;

Del Grosso dott. agr.mo Vincenzo, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro supplente;

Vargiolu rag. Aldo, primo ragioniere, segretario effettivo;

Sciovolone rag. Giuseppe, vice ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni:

Carloni dott. Mario, direttore stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Borri dott. Antonio, consigliere tecnico, presidente supplente;

Maurilli Osman, perito principale di 2ª classe, membro effettivo;

Galluccio per. agr. Eugenio, perito aggiunto di 1ª classe, membro supplente;

Gravagnuolo dott. agr.mo Mario, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro effettivo;

Barra dott. agr.mo Angelo, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro supplente;

Minoliti rag. Luigi, vice ragioniere, segretario effettivo;

Monaco per. agr. Pietro, perito principale di 2ª classe, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Firenze:

Testa dott. Francesco, consigliere tecnico, presidente effettivo;

Nicastro Guidiccioni dott. Alessandro, consigliere tecnico, presidente supplente;

Mannini Adolfo, perito, membro effettivo;

Reggioli per. agr. Alfonso, perito, membro supplente;

Bennati per. agr. Luigi, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro effettivo;

Spiganti per. agr. Mario, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro supplente;

Nappo rag. Aldo, vice ragioniere, segretario effettivo;

Proietti rag. Arnaldo, vice ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce:

Papa dott. Pietro, vice direttore stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Vianello dott. Giovanni, consigliere tecnico, presidente supplente;

Giaccari geom. Romolo, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Vanzolini per. agr. Mario, perito aggiunto di 2ª classe, membro supplente;

Fabrizio prof. dott. agr.mo Pietro, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro effettivo;

Calò per. agr. Giuseppe, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro supplente;

Stefanelli Francesco, capo tecnico di 1ª classe, segretario effettivo;

Rollo Giacobbe, primo applicato, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Palermo:

Santucci dott. Francesco, direttore stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Carloni dott. Mario, direttore stabilimento di 2ª classe, presidente supplente;

Fodaro per. agr. Carmelo, perito aggiunto di 2ª classe, membro effettivo,

Rizzo Ettore, capo tecnico di 1ª classe, membro supplente;

Calderonello per. agr. Francesco, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro effettivo;

Vittorioso per. agr. Luigi, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro supplente;

Arrostuto rag. Pietro, revisore, segretario effettivo;

Tusa dott. Salvatore, primo ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Perugia:

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Capaccioni dott. Antonio, vice direttore stabilimento di 1ª classe, presidente supplente;

Manneschi dott. Danilo, perito principale di 2ª classe, membro effettivo;

De Crescenzio dott. Michele, perito aggiunto di 1ª classe, membro supplente;

Giubilei per. agr. Dario, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro effettivo;

Piagnani per. agr. Emanuele, designato dal Ministero dell agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro supplente;

Lejeune rag. Ventura, primo ragioniere, segretario effettivo;

Diana rag. Alberto, vice ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma:

Minchilli dott. Federico, vice direttore stabilimento di 1ª classe, presidente effettivo;

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore stabilimento di 2ª classe, presidente supplente;

Alessandrini Giuseppe, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Quattrucci Cesare, perito principale di 1ª classe, membro supplente;

Conversi dott. agr.mo Giovanni, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro effettivo;

Marzella dott. agr.mo Silvano, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro supplente;

Antonini rag. Alvaro, primo ragioniere, segretario effettivo;

Natalucci rag. Carlo, primo ragioniere, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Sassari:

Minchilli dott. Federico, vice direttore stabilimento di 1ª classe, presidente effettivo;

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore stabilimento di 2ª classe, presidente supplente;

Quattrucci Cesare, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Carboni dott. Giovanni, perito principale di 2ª classe, membro supplente;

Frassetto dott. agr.mo Labor, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro effettivo;

Gastaldi dott. agr.mo Marcello, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro supplente;

Sparaventi per. agr. Edmondo, perito aggiunto di 2ª classe, segretario effettivo;

Vitale Salvatore, applicato tecnico, segretario supplente.

Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona:

Caroselli dott. Mario, vice direttore stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Nisio dott. Giorgio, consigliere tecnico, presidente supplente;

Zenato Agostino, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Battistoni Elido, perito principale di 1ª classe, membro supplente;

Bertaja dott. agr.mo Giorgio, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto membro effettivo;

Zera dott. agr.mo Franco, designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza dei concessionari di Manifesto, membro supplente;

Corsetti rag. Aldo, ragioniere, segretario effettivo;

Naldini rag. Arnaldo, vice ragioniere, segretario supplente.

Art. 2.

Ai funzionari dell'Amministrazione che espleteranno le mansioni suddette, sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni, da porre a carico del capitolo n. 35 art. 3 del corrente esercizio e del corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.

L'indennità da pagarsi dai concessionari al tecnico designato, in loro rappresentanza, dal Ministero dell'agricoltura e foreste, viene stabilita in L. 200 per ogni quintale lordo di tabacco consegnato.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 agosto 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1961
Registro n. 6 *Monopoli, foglio n.* 73. — MONACELLI

(5650)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1961.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, approvato con decreto del Capo del Governo in data 18 aprile 1939 e modificato con decreti ministeriali in data 8 febbraio 1944 e 1° agosto 1947;

Viste la delibera del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 9 gennaio 1961 e la domanda del presidente del Consiglio medesimo in data 29 maggio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, allegato al presente decreto, composto di n. 46 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1961

Il Ministro: TAVIANI

Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E PATRIMONIO DELLA CASSA

Art. 1.

Costituzione e sede

La Cassa di risparmio di Alessandria, fondata da benemeriti cittadini, è costituita in Ente autonomo con regio brevetto 21 agosto 1838.

La Cassa ha sede nell'edificio di sua proprietà in Alessandria in piazza della Libertà, via Dante e via Ghilini e può istituire filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in città e in Provincia.

Fa parte della Federazione delle casse di risparmio del Piemonte.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia e dal presente statuto.

Art. 2.

Scopo

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a risparmio, in conto corrente e di altra natura in conformità delle vigenti leggi e trovando ad essi conveniente collocamento.

Eroga parte degli utili di esercizio a scopi di beneficenza, previdenza, assistenza e pubblica utilità.

Art. 3.

Patrimonio

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di riserva federale;

d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

e) dal fondo di copertura di eventuali perdite;

f) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali.

Art. 4.

Scioglimento e liquidazione

La durata della Cassa è indeterminata ed essa non cessa di funzionare che nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato a opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 5.

Organi della Cassa

Sono organi della Cassa:

1) Il Consiglio di amministrazione;

2) Il Comitato;

3) Il presidente;

4) Il Collegio sindacale;

5) Il direttore generale;

6) Le Commissioni alle quali siano delegati determinati poteri e che siano costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Composizione del Consiglio

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di nove consiglieri.

Il presidente e il vice presidente sono nominati in conformità delle vigenti norme legislative.

I nove consiglieri vengono nominati come segue:

due dal Prefetto di Alessandria;

uno dall'Amministrazione provinciale di Alessandria;

tre dall'Amministrazione comunale di Alessandria;

uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria;

due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

La nomina dei consiglieri dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche e professionali e fra gli esperti in materia di economia e finanza.

La designazione non comporta rappresentanza, nel Consiglio di amministrazione della Cassa, degli organi da cui proviene la designazione stessa.

Art. 7.

Incompatibilità

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i coniugi, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio, del direttore generale, dei dirigenti, funzionari e dipendenti di ogni grado della Cassa, nè i parenti e gli affini, fino al quarto grado incluso, dei sindaci.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che abbiano lite vertente con l'Istituto e coloro che abbiano causato perdite alla Cassa.

Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti, o che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 8.

Periodo di carica

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di tre membri nel primo anno, due nel secondo, due nel terzo e due nel quarto.

In caso di rinnovazione totale del Consiglio, la scadenza nel primo triennio è determinata dal sorteggio.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano nel loro ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino all'entrata in carica dei rispettivi successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Medaglie di presenza

Per l'intervento effettivo ad ogni adunanza del Consiglio di amministrazione, del Comitato e delle Commissioni, per gli incarichi che fossero loro affidati, al presidente, al vice presidente ed ai consiglieri, è assegnata una medaglia di presenza nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia.

E' inoltre consentito il rimborso delle spese effettivamente sostenute. A ciascun amministratore non potrà mai competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Attribuzione del Consiglio

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'Amministrazione della cassa e particolarmente esso deve deliberare:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale e degli altri dirigenti;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi da essa dipendenti;

5) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte espressamente dai contratti stessi demandata al Consiglio;

6) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa (oltre i sei mesi), sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento;

7) sulla costituzione del Comitato e nomina dei consiglieri che dovranno farne parte;

8) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio, del Comitato, delle Commissioni e sull'emolumento ai membri del Collegio sindacale tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia;

10) sui conti consuntivi annuali.

Art. 11.

Riunione del Consiglio

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste dall'art. 10 n. 1), occorre la maggioranza dei due terzi degli amministratori presenti e di almeno la metà degli amministratori in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Funge da segretario del Consiglio il direttore generale.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal segretario del Consiglio. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 12.

Decadenza dei consiglieri

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO III

COMITATO

Art. 13.

Composizione del Comitato

Il Comitato, da costituirsi con il voto favorevole di due terzi degli amministratori presenti e che rappresentino almeno la metà degli amministratori in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di tre consiglieri da nominarsi annualmente dal Consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza stabilita per la nomina del Comitato, il Consiglio può deliberare la cessazione delle sue funzioni.

Le adunanze del Comitato sono presiedute dal presidente o da chi lo sostituisce.

Art. 14.

Attribuzioni del Comitato

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto delegatogli dal Consiglio di amministrazione;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio.

Art. 15.

Riunione del Comitato

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta alla settimana ed in via straordinaria quando il presidente, o uno dei suoi membri, ne facciano richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

I verbali del Comitato sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

Art. 16.

Commissioni consultive e di sconto

Presso la sede, le filiali ed agenzie possono essere istituite Commissioni consultive e di sconto.

Le Commissioni di sconto sono presiedute, rispettivamente, dal direttore generale o dal titolare delle dipendenze o da chi li sostituisce. Le operazioni per essere approvate devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti e sempre quello di chi presiede. Esse sono rese esecutive secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

La composizione, le attribuzioni e la nomina dei membri di tali Commissioni sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono far parte delle Commissioni consultive e di sconto.

TITOLO IV

PRESIDENTE

Art. 17.

Facoltà del presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione di ipoteca e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e dei privilegi agrari e alla restituzione dei pegni o cauzioni costituenti garanzia, anche se sussidiaria, di operazioni di credito o di mutui stipulati dalla Cassa, sempre quando il credito sia integralmente estinto.

Il presidente nomina gli avvocati ed i procuratori che devono rappresentare in giudizio l'Istituto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in assenza od in caso di impedimento anche di questi, il consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio, può delegare altro consigliere che lo sostituisca per mansioni speciali.

TITOLO V
COLLEGIO SINDACALE

Art. 18.
Composizione del Collegio

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dalle altre norme vigenti in materia.

Di essi, uno è nominato dalla Amministrazione comunale di Alessandria e due dalla Federazione delle casse di risparmio del Piemonte.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

In ogni caso restano in carica fino a che gli enti dai quali ripetono la loro nomina non abbiano provveduto alla conferma o alla sostituzione.

I sindaci nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio e possono assistere alle sedute del Comitato.

Il sindaco che non interviene alle sedute per due volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio. Ad iniziativa del presidente della Cassa se ne richiederà la sostituzione da parte dell'ente da cui venne nominato.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 Codice civile o da altre disposizioni di legge, nonchè nelle altre condizioni di incompatibilità contemplate dall'art. 7 del presente statuto per i componenti del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia.

TITOLO VI
DIRETTORE GENERALE E PERSONALE

Art. 19.
Facoltà del direttore

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; assiste, inoltre, con voto deliberativo alle sedute del Comitato.

Interviene alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 8 dell'art. 10.

Il direttore generale istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato, firmando gli atti relativi.

Rappresenta la Cassa negli affari di ordinaria amministrazione e negli atti occorrenti alla esecuzione di regolari deliberazioni del Consiglio.

Firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, le ricevute di ritiro di somme presso l'Istituto di emissione o di altri Istituti di credito e presso gli uffici postali, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, ed in genere tutti i documenti inerenti alla normale gestione della Cassa.

Firma i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato.

Compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone il presidente.

Presenta al Consiglio le situazioni periodiche ed il rendiconto annuale, corredando quest'ultimo con una relazione scritta e dettagliata sull'andamento della Cassa.

E' il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, dalla sede alle filiali ed alle gestioni dipendenti o viceversa.

Deve inoltre dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale, e in caso di assenza o di impedimneto anche di questi, da altro dirigente o funzionario all'uopo designato dal Consiglio.

Ognuno dei sostitutori di cui sopra firmerà « per il direttore generale ».

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, potranno essere conferiti speciali poteri di rappresentanza al direttore generale con le modalità, cautele e limiti che, di volta in volta, saranno stabiliti dal Consiglio stesso.

Il direttore generale, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare, ove sia necessario, alcune facoltà e incarichi di cui è investito ad altri dirigenti, funzionari ed impiegati con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta stabiliti.

Art. 20.
Doveri e diritti del personale

I doveri, i diritti e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 21.
Divieti al personale

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni, od altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estenzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza.

TITOLO VII
DEPOSITI

Art. 22.
Depositi fruttiferi e loro caratteristiche

La Cassa riceve in deposito fruttifero somme non inferiori a L. 500 rilasciando apposito libretto. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

La Cassa può emettere inoltre libretti nominativi speciali a norma delle vigenti disposizioni.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 23.
Libretti nominativi

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla veridicità, esistenza e regolarità della persona a cui viene intestato. I versamenti possono essere fatti da chiunque, mentre i pagamenti possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati a più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni sulla capacità giuridica degli intestatari ed i mutamenti avvenuti nelle persone designate quali rappresentanti, non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati per iscritto. Nel caso di fallimento occorrerà l'opposizione mediante domanda scritta del curatore.

Art. 24.
Libretti nominativi pagabili al portatore

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Anche il credito inscritto su di un libretto nominativo pagabile al portatore — o parte di esso — può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni come previsto dai successivi articoli 30 e 32.

In tal caso al libretto verrà apposta la dicitura: « vincolato » ed i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 25.

Libretti al portatore

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante e sono rilasciati e pagati senza responsabilità per la Cassa riguardo alla identità e condizioni giuridiche del richiedente. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale.

Il rimborso dei depositi su tali libretti sarà sospeso solo su richiesta dell'autorità giudiziaria, su notifica effettuata allo Istituto nelle forme di legge o su regolare denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione.

L'opposizione al rimborso in nessun caso può avere effetto se le indicazioni fornite non permettono l'identificazione del deposito.

Art. 26.

Depositi a piccolo risparmio speciale

E' in facoltà della Cassa di istituire una categoria di depositi a risparmio speciale da emettersi a favore di singole persone appartenenti alle categorie meno abbienti o di Enti e Sodalizi aventi scopi di beneficenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di pubblica istruzione. Tali libretti devono essere sempre nominativi e non sono cedibili.

L'ammontare complessivo dei depositi a risparmio speciale non potrà superare il 10% della somma complessiva dei depositi raccolti.

Art. 27.

Buoni fruttiferi

Potranno essere ricevuti depositi mediante emissione di buoni fruttiferi nominativi con scadenza fissa e con l'osservanza delle norme e condizioni vigenti in materia.

Art. 28.

Disciplina dei rimborsi

Le richieste di rimborso totale o parziale dei depositi devono essere sempre accompagnate dalla esibizione del libretto.

Se il depositante ha dato incarico all'Istituto del pagamento di imposte e tasse o di altri analoghi servizi, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed i prelievi potranno essere fatti dall'Istituto senza l'esibizione del libretto sul quale verranno fatte le necessarie annotazioni alla prima presentazione successiva.

Art. 29.

Distruzione, sottrazione e smarrimento libretti

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Tuttavia, in caso di perdita, sottrazione o distruzione di libretti di importo non superiore alle L. 10.000 tra capitale ed interessi il Consiglio di amministrazione potrà prescindere dalle formalità ordinarie e stabilire sotto quali condizioni e contro quali garanzie debbasi provvedere al rilascio del duplicato.

Art. 30.

Depositi vincolati

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziari e con speciali condizioni.

Il vincolo a condizione deve essere di gradimento della Cassa.

I depositi a tempo non potranno essere di importo inferiore a L. 50.000.

Art. 31.

Variazioni dei tassi e norme particolari

Le variazioni dei tassi di interesse saranno pubblicate agli albi della Cassa con effetto anche per i libretti esistenti, fatta eccezione per quelli che portano un vincolo a termine per i quali la variazione del tasso ha effetto a partire dalle singole scadenze dei vincoli.

Con uguale pubblicazione saranno rese note le norme particolari che il Consiglio di amministrazione delibererà a norma dell'art. 22.

Art. 32.

Le registrazioni, dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 33.

Controllo libretti e prescrizione del credito

I depositanti sono tenuti a presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati dopo l'ultima operazione.

Ove per dieci anni consecutivi il libretto di risparmio o buono fruttifero non sia stato presentato per alcuna operazione di versamento o di rimborso o registrazione di interessi, diventerà infruttifero e da tale data si inizierà a favore della Cassa il corso della prescrizione decennale del credito del depositante.

Art. 34.

Depositi in conto corrente

La Cassa può ricevere depositi nominativi in conto corrente con o senza rilascio di libretto.

Delle somme versate il titolare può disporre con assegno fornitogli dalla Cassa o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

I depositi in conto corrente che per dieci anni non presentino operazioni di versamento o di rimborso divengono infruttiferi e da tale data si inizia la prescrizione decennale a favore della Cassa, del credito del depositante.

TITOLO VIII

IMPIEGHI

Art. 35.

Forme d'impiego

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore a sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui assistiti da garanzia ipotecaria o da pegno di crediti ipotecari aventi gli stessi requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dalla Cassa;

f) in aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca, o da titoli di cui alla lettera *a*), o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o, infine, garantite da cambiali o fidejussioni od obbligazioni chirografarie con le cautele e le limitazioni di cui al successivo art. 37.

g) in anticipazioni o aperture di credito in conto corrente contro pegno o vincolo di libretti di deposito della Cassa, purchè non intestati al debitore o comunque non di sua proprietà;

h) in operazioni di credito agrario in conformità delle vigenti disposizioni;

i) in mutui chirografari a Provincie, Comuni e loro consorzi, a consorzi legalmente costituiti, ad enti morali e collettivi con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

l) in sovvenzioni provvisorie, ordinarie e straordinarie, agli Enti di cui alla lettera *i*) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto o da disposizioni di legge;

m) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Regioni, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato e da Aziende statali in forza di legge e convenzioni; la durata di tali operazioni non deve eccedere gli anni venti;

n) in anticipazioni e conti correnti garantiti da cose mobili aventi valore commerciale o da note di pegno emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati; in sconto di note di pegno emesse da detti Istituti e Magazzini generali nei limiti fissati dal successivo art. 36;

o) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in depositi di conto corrente presso Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, nonchè presso l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con la osservanza delle disposizioni di carattere generale vigenti in materia;

s) in finanziamenti al commercio con l'estero in conformità delle vigenti disposizioni, con le modalità ed i limiti fissati dalle debite autorizzazioni;

t) in ogni altra operazione che sia consentita dalle norme vigenti sulle Casse di risparmio, o che per legge sia ad esse consentita espressamente in deroga ai loro statuti.

Art. 36.

Anticipazioni e riporti

Per le anticipazioni e riporti sopra i titoli di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili o su note di pegno di cui alla lettera n) dell'articolo precedente non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore a sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, alla scadenza, il debitore non provveda a restituire la somma ricevuta in anticipazione, oppure, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerti in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia i suoi obblighi o anche immediatamente in caso vi sia pericolo di danno nel ritardo, la Cassa senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositati.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio o di notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il recupero della differrenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci dati in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa s'intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 37.

Operazioni cambiarie e limiti di fido

Ogni cambiale deve essere munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali potranno avere anche una sola firma quando siano assistite da ipoteca o da pegno regolarmente costituito o da cessione di mandati e crediti di pubblica Amministrazione debitamente notificata.

Eccezionalmente, quando trattisi di Enti o nominativi di notoria solvibilità e nel limite di fido di lire dieci milioni complessivamente per ciascuna persona od Ente, salvo deroghe per importi maggiori da approvarsi di volta in volta dall'organo di vigilanza, potranno essere consentite, senza alcuna garanzia nè reale nè personale, le seguenti operazioni:

a) sovvenzioni cambiarie con la sola firma dell'obbligato e sconti di tratte non accettate con o senza spese;

b) aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista;

c) prestazioni di garanzie, avalli, fidejussioni, assistite da semplice obbligazione chirografaria del beneficiario delle dette prestazioni.

La somma complessiva da impiegare nelle operazioni del genere non deve eccedere il 6 % dei capitali amministrati.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

Tuttavia, nei riguardi di società o ditte che effettuano vendite di merci contro pagamento dilazionato, con patto di riservato dominio o con privilegio in virtù di leggi speciali in favore della società e ditta venditrice fino a pagamenti interamente eseguiti, sarà ammesso in via di eccezione lo sconto di effetti fino a 12 mesi. Analoga eccezione sarà consentita nei confronti di altre società o ditte alle quali tali effetti siano girati. Gli effetti del genere dovranno essere muniti dei requisiti di cui all'art. 1524 del Codice civile o, quanto meno, accompagnati da dichiarazione scritta del cedente che si riferiscono a vendite con patto di riservato dominio.

E' in facoltà della Cassa di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroghe da concedersi, caso per caso, dall'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido e per la determinazione delle operazioni soggette al limite stesso si applicano le disposizioni di carattere generale vigenti in materia.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 38.

Mutui e conti correnti ipotecari

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado sopra immobili situati per la maggior parte nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito, riconosciuto dalla Cassa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso Compagnie benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 39.

Mutui ipotecari e chirografari, durata

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di anni 15: mentre il periodo massimo per la restituzione, mediante rate fisse di ammortamento dei mutui chirografari a Enti pubblici e a Corpi morali sarà di anni 20.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

I conti correnti ipotecari possono essere concessi per la durata massima di cinque anni. Eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni previo riaccertamento della capienza del valore cauzionale degli immobili dati in ipoteca.

Fino a che il contratto di mutuo ipotecario, o di conto corrente ipotecario, non sia stipulato formalmente, non spetta alla parte richiedente alcun titolo a rifusione di spese ed a risarcimento di danni, qualora la Cassa intendesse recedere dalle trattative.

Art. 40.
Limiti di investimento per operazioni a lunga durata

La percentuale dei capitali amministrati dalla Cassa impiegabile in mutui e conti correnti ipotecari ed in operazioni di pegno di crediti ipotecari non deve eccedere il 15 %: non deve eccedere il 20 % quella impiegabile in mutui chirografari ad Enti pubblici e Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, la Provincia e i Comuni, in sconti di annualità statali e in partecipazioni ad Istituti ed Enti: queste ultime non devono in ogni caso superare il 5 % dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 41.
Domicilio debitori

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del comune di Alessandria.

TITOLO IX
OPERAZIONI VARIE

Art. 42.
Titoli e valori a custodia

La Cassa riceve, a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, e di titoli di credito, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

La Cassa risponde dei valori depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito.

Art. 43.
Cassette di sicurezza

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 44.
Servizi di esattoria, ricevitoria, tesoreria e operazioni varie

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattorie comunali e ricevitorie provinciali, i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi e Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio e di Istituti di credito e finanziari e infine le gestoni ed amministrazioni di patrimoni.

La Cassa può riscontare presso l'Istituto di emissione e presso altri Istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, i Buoni del Tesoro e le delegazioni sui tributi, nonchè contrarre con gli Istituti medesimi anticipazioni passive, costituendo in pegno titoli di proprietà.

La Cassa può costituire cauzioni per conto di terzi, prestare garanzie, avalli e fidejussioni.

Le operazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate con le cautele, modalità e limiti stabiliti per le altre operazioni di fido.

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo.

TITOLO X
BILANCIO ED UTILI ANNUALI

Art. 45.
Rendiconto e riparto utili

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo, approva il bilancio e assegna almeno i 7/10 degli utili netti d'esercizio alla formazione o all'aumento del fondo di riserva e del fondo comune di garanzia federale, e non oltre i tre decimi dell'utile stesso alle erogazioni di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 46.
Fondo di riserva

Quando il fondo di riserva sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

Il Presidente

Il Direttore generale

(5576)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1961.
Tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1961.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari ai fini della liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1960, che fissa i salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1960;

Sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1961:

1) macchinista addetto alla condotta dei motori a scoppio o elettrici	L. 1.450
2) motorista addetto alla condotta dei motori a scoppio o elettrici	» 1.450
3) fuochista addetto alla alimentazione fuoco nelle locomobili	» 1.250
4) conduttore di motore a scoppio o elettrico non patentato	» 1.250
5) aiutante del motorista o del fuochista	» 1.200
6) imboccatore	» 1.150
7) pressatore, paglierino, gramerino, camarolo e simili	» 1.200
8) ausiliari uomini	» 950
9) ausiliari donne	» 950
10) ausiliari di età inferiore ai 18 anni	» 800

I suddetti salari s'intendono comprensivi del vitto eventualmente somministrato ai lavoratori dai rispettivi datori di lavoro.

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, la retribuzione da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale a detta retribuzione convenzionale e la retribuzione da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la predetta retribuzione convenzionale.

Roma, addì 12 agosto 1961

Il Ministro: SULLO

(5652)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1961.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di monte Pianar in comune di Segusino (Treviso) della RAI-Radiotelevisione italiana, e di urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 25 maggio 1961, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede di essere autorizzata — previa dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di monte Pianar in comune di Segusino (Treviso) — a procedere alla imposizione coattiva della servitù di transito lungo il tracciato indicato con linea in colorazione verde nella allegata planimetria;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di monte Pianar in comune di Segusino (Treviso) della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità; sono dichiarate inoltre urgenti e indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

2. Per realizzare l'accesso agli impianti del ripetitore la RAI-Radiotelevisione Italiana è autorizzata a richiedere alle autorità competenti e nei modi di legge la imposizione della necessaria servitù di transito sui terreni circostanti secondo il tracciato risultante in colorazione verde nella planimetria allegata al presente decreto per farne parte integrante.

3. La procedura per l'asservimento coattivo e la sistemazione della strada dovrà essere iniziata entro quattrocento giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiuta entro il termine di tre anni da quella stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 agosto 1961

Il Ministro: SPALLINO

(5551)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1961.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Schiavi d'Abruzzo (Chieti) località Colle Tre Croci della RAI-Radiotelevisione italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visti il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 13 maggio 1961, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Schiavi d'Abruzzo (Chieti) località Colle Tre Croci e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Schiavi d'Abruzzo (Chieti) località Colle Tre Croci della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

2. Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la imposizione delle servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3. Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro quattrocento giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 agosto 1961

Il Ministro: SPALLINO

(5552)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1961.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Udine con un membro scelto nel settore del credito.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315;

Vista la legge 12 luglio 1951, n. 560;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione n. 329 del 10 maggio 1961, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine, ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della Giunta medesima venga chiamata a far parte anche un rappresentante del settore del credito, particolarmente importante nell'economia di quella Provincia;

Considerata la fondatezza dei motivi addotti dalla predetta Giunta a sostegno della proposta;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine è integrata con un membro scelto nel settore del credito.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1961

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(5749)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1961.

Autorizzazione al trasporto di cose su strada per conto di terzi ed immatricolazione dei relativi veicoli.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1949, 16 maggio 1953 e 20 giugno 1960;

Ritenuta l'opportunità di dettare norme innovative per il rilascio, in aumento a quelle esistenti in ogni Provincia, di nuove autorizzazioni al trasporto di cose in conto di terzi, così da regolarizzare, in via definitiva, la situazione degli autoveicoli, già in circolazione, non muniti di autorizzazione al trasporto;

Considerato che, ai sensi della legge 20 giugno 1935, n. 1349, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di cose debbono essere muniti di licenza od autorizzazione al trasporto;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

E' ammesso il rilascio di autorizzazione al trasporto di cose in conto di terzi per autocarro od autoarticolato di portata superiore a 50 quintali che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risulti immatricolato al nome del richiedente e che, alla stessa data, non sia munito di autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi al nome del richiedente, ovvero sia munito di licenza al trasporto di cose proprie.

L'autorizzazione è accordata su presentazione, nei modi prescritti, di regolare domanda, semprechè il richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349.

Art. 2.

Nel caso di vendita di autoveicolo, per il quale è stata accordata l'autorizzazione a norma del presente decreto, non è ammesso, in favore dell'acquirente, il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, tranne, in casi eccezionali e per giustificati motivi, quando si tratti del coniuge o dei figli.

Art. 3.

La limitazione prevista nell'art. 2 dev'essere indicata nell'autorizzazione e annotata nella carta di circolazione.

TITOLO II

Art. 4.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i veicoli destinati al trasporto di cose non è ammessa l'immatricolazione, e il documento di circolazione non viene emesso, se il richiedente non abbia conseguito, a norma della legge 20 giugno 1935, n. 1349, il titolo per effettuare i trasporti.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto, nei casi di trasferimento di proprietà di veicoli destinati al trasporto di cose, il documento di circolazione non viene rilasciato al richiedente, se il medesimo non abbia conseguito, a norma della legge 20 giugno 1935, n. 1349, il titolo per effettuare i trasporti.

Art. 6.

Il presente decreto è da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1961

Il Ministro: SPATARO

(5768)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Enrico Marchis, nato a Torino il 27 ottobre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 22 marzo 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(5553)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 80, l'Amministrazione comunale di Calvi dell'Umbria (Terni) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5718)

Autorizzazione al comune di Taglio di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 86, l'Amministrazione comunale di Taglio di Po (Rovigo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 16.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5716)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 83, l'Amministrazione comunale di Fragagnano (Taranto) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5717)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 122, l'Amministrazione comunale di Tarsia (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.617.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5715)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 67, l'Amministrazione comunale di Casalvecchio di Puglia (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5719)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo della Daunia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 52, l'Amministrazione comunale di Castelnuovo della Daunia (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5720)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 89, l'Amministrazione comunale di Petriano (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5721)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 90, l'Amministrazione comunale di San Leo (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5724)

Autorizzazione al comune di Monteciccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 88, l'Amministrazione comunale di Monteciccardo (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5722)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 87, l'Amministrazione comunale di Mondolfo (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5723)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 124, l'Amministrazione comunale di Castelluccio Superiore (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5727)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 91, l'Amministrazione comunale di Sant'Ippolito (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5725)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 92, l'Amministrazione comunale di Urbania (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 22.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5726)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 81, l'Amministrazione comunale di Boretto (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5728)

Autorizzazione al comune di Toano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 82, l'Amministrazione comunale di Toano (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5729)

Autorizzazione al comune di Villa Minozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 84, l'Amministrazione comunale di Villa Minozzo (Reggio Emilia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5730)

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961, registro n. 23 Interno, foglio n. 85, l'Amministrazione comunale di Asciano (Siena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5731)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Parma ad istituire un corso per tecnici di radiologia

Con decreto del Ministro per la sanità in data 12 luglio 1961, n. 300.7.III.563, l'Amministrazione degli ospedali riuniti di Parma viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per tecnici di radiologia.

(5320)

Autorizzazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Parma ad istituire un corso per tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 12 luglio 1961, n. 300.7.III.563, l'Amministrazione degli ospedali riuniti di Parma viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

(5319)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo « Vincenzo Sebastiani », con sede in Roma e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 agosto 1961, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa di consumo « Vincenzo Sebastiani », con sede in Roma, costituita in data 27 settembre 1944 per atto del notaio dott. Marco Panvini Rosati, ed è stato nominato commissario governativo il dott. rag. Gaetano Paone per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso.

(5617)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1965, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Roma, della estensione di ettari 350 circa, compresa nei comuni di Genazzano e Cave, delimitata dai sottoindicati confini:

seguendo il senso delle frecce ad ovest la strada comunale dello Speciano, che incontra a sud il fosso Rio e proseguendo verso est va a tagliare la provinciale Prenestina-Genazzano-Valmontone. Da questa località, seguendo la strada degli olivi a termine il confine est. Il nord è rappresentato dalla via della Cannettaccia (strada comunale) che va a ricongiungersi al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1965 è vietata, sotto qualsia forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Roma, dell'estensione di ettari 770 circa, compresa nei comuni di Castel San Pietro e Palestrina, delimitata dai sottoindicati confini:

partendo dalla località Santa Maria Crocevia per Castel San Pietro Romano sulla provinciale per Capranica Prenestina, ci si inoltra per la vecchia strada comunale Castel San Pietro Rocca di Cave e attraversando il piano delle Cese, la Selva Maggiore sino ad incontrare il fosso della Cannuccetta ove ha inizio il confine con il territorio di Rocca di Cave. Si prosegue verso nord-est lungo tale confine. Giunti al fosso del Saliceto e costeggiandolo verso nord si arriva alla provinciale Palestrina-Capranica Prenestina. Seguendo la strada stessa verso sud si torna alla località di Santa Maria.

Fino al 30 giugno 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nel tratto del lago di Como compreso fra Como e la Punta di Torriggia in comune di Laglio, da una parte, e nella località « Pontile di Careno » in comune di Nesso, sulla sponda opposta.

Fino al 30 giugno 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione alla pernice rossa nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di ettari 200 circa, compresa nel comune di Berceto, delimitata dai sottoindicati confini:

nord ed *est*: strada provinciale Berceto-Ghiare;

sud: strada provinciale Berceto-Borgotaro e strada comunale per Bergotto fino alla mulattiera per Pellerzo;

ovest: mulattiera per Pellerzo fino alla detta strada provinciale per Borgotaro e questa sino a Case Bottini;

nord-ovest: mulattiera che da Case Bottini porta a Case Volpino, indi rio che scende nel torrente Manubiola, indi linea che raggiunge la provinciale Berceto-Ghiare, a quota 324.

Fino al 30 giugno 1964 viene vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia allo scoiattolo nei Comuni, siti nella provincia di Piacenza, ricadenti nelle Alte Vallate del Trebbia-Nure e Arda e, cioè: Bobbio, Coli, Zerba, Cortebrugnatella, Ceriquale, Ottone, Farini d'Olmo, Bettola, Feniere e Morfasso.

(5473)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	169.590 (nuda proprietà)	Albergo dei Fanciulli « Umberto I » in Genova, usufrutto spettante a Pasetti Alessio fu Luigi, dom. a Catania, vita durante	2.745 —
Id.	110.452 (usofrutto e nuda proprietà)	Delli Paoli Domenico di Felice, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Maddaloni (Napoli) con usufrutto a favore di Delli Paoli Francesco fu Giuseppe	560 —
Id.	122.517 (usofrutto e nuda proprietà)	Delli Paoli Filomena di Felice, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Maddaloni (Napoli) con usufrutto a Delli Paoli Francesco fu Giuseppe	410 —
Consolidato 3,50% (1906)	775.446 (nuda proprietà)	Marchisio Antonio e Giovanni fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Casettà Teresa di Giovanni, vedova di Marchisio Giuseppe, dom. a Torino, usufrutto a favore di Casetta Teresa di Giovanni ved. Marchisio Giuseppe, dom. a Torino	87,50
Id.	806.298	Chiesa Cattedrale di Cagli (Pesaro) vincolata per oneri di culto	157,50
Rendita 5% (1935)	133.606 (nuda proprietà)	Grana Liliana fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Verrua Giulia di Giuseppe ved. di Grana Ettore, dom in Asti con usufrutto a Verrua Giulia di Giuseppe ved. di Grana Ettore, dom. in Asti	25 —
Id.	133.608 (nuda proprietà)	Grana Renata fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Verrua Giulia, ecc. come sopra	25 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi *sei mesi* dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 16 maggio 1961

Il direttore generale: GRECO

(2983)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrale

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 5.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi ricevuta di scadenza semestrale al 1° luglio 1961 rispettivamente di L. 7750 e di L. 187.500, relativi ai buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968, n. 2577 e n. 2036, Serie 16, di nominali L. 310.000, e di L. 7.500.000, intestati all'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e n. 485 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si rende noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento, delle dette semestralità a chi di diritto.

Roma, addì 30 agosto 1961

(5709) *Il direttore generale*: GRECO

Notifica per smarrimento di titolo provvisorio di buono del Tesoro novennale 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore del buono del Tesoro novennale 5 % - 1968:

N. 542.404 di L. 100.000, c. n.

rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Rovigo e denunciato smarrito dal sig. Arturo Cirella, nato a Badia Polesine l'8 maggio 1894 ed ivi domiciliato in via Pizzon, 13.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 31 agosto 1961

Il direttore generale: GRECO

(5745)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 6 settembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	601,82	601,80	601,50	602 —	601 —	601,80	601,80	601,85	601,82	602 —
Fr. Sv.	143,81	143,82	143,83	143,8225	143,82	143,81	143,83	143,80	143,82	143,82
Kr. D.	90,11	90,14	90,15	90,14	90,10	90,07	90,15	90,10	90,11	90,15
Kr. N.	87,12	87,16	87,18	87,13	87,10	87,07	87,13	87,10	87,12	87,15
Kr. Sv.	119,73	119,75	119,75	119;75	119,73	119,75	119,75	119,75	119,73	119,70
Fol.	172,05	172,85	171,95	171,90	172,05	172,06	171,88	172,05	172,02	172 —
Fr. B.	12,46	12,46	12,4650	12,46625	12,46	12,47	12,4640	12,45	12,46	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	126,17	126 —	126,18	126,15	126,275	126,29	126,11	126,20	126,17	126,15
Lst.	1743,15	1744,30	1743,90	1744,75	1744,25	1742 —	1744,40	1743,10	1743,15	1744 —
Dm. occ.	155,29	155;32	155,35	155,35	155,20	155,29	155,35	155,30	155,29	155,30
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,04	24,0525	24 —	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,71	21,70	21,73	21,71	21,60	21,71	21,71	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 6 settembre 1961

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % 1906	83,25
Id. 3,50 % 1902	91,65
Id. 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	97,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,45
Id. 5 % 1936	102,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	99 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,90
1 Franco svizzero	143,826
1 Corona danese	90,145
1 Corona norvegese	87,13
1 Corona svedese	119,75
1 Fiorino olandese	171,89
1 Franco belga	12,465
1 Franco nuovo (N.F.)	126,15
1 Lira sterlina	1744,575
1 Marco germanico	155,35
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo Port.	21,71

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione al Compartimento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato »;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale) numero P.2.1.1.202/38586 in data 16 marzo 1961;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione al compartimento di Reggio Calabria.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 28 marzo 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1961
Registro n. 43 Uff. risc. Ferrovie, foglio n. 315. — BONOMI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a quaranta posti di cantoniere in prova alle dipendenze della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione al Compartimento di Reggio Calabria.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso della licenza elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 100 e redatta in conformità al modello allegato *A*, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla segreteria compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Reggio Calabria entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima alla citata segreteria sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del proprio capo dell'Ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. — *Limite di età*

Il candidato deve avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Tale limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni:

per i coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno:

per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni:

per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940 1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico;

per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine, semprechè si trovino nelle condizioni volute dalle norme vigenti in materia;

per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Le elevazioni sopraindicate possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

f) il limite di età è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

per gli assuntori che versino nelle condizioni statuite dalla legge 30 dicembre 1959, n. 236, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1960;

per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ovvero per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; infine, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4 5 e 6 novembre 1953. (Non sono ammessi a tale beneficio: 1) gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella, allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categeoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª; 2) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella, allegato *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa);

per i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del Territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio del personale esecutivo della linea delle Ferrovie dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

5. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduti di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le *mansioni inerenti al posto cui aspirano*.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente esonerati per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di 8 metri da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria; tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

Al pagamento della tassa suddetta non sono tenuti i candidati in servizio di ruolo nelle Ferrovie dello Stato.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario, Mod. San 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi 10 giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, domanda in carta legale da L. 100 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 5.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il provvedimento di nomina della Commissione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito con altro membro.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno:

a) in un breve dettato in lingua italiana;

b) in una prova pratica di lavori all'armamento, come appresso specificato, della durata di almeno tre ore:

1. - *Lavori con impiego di pale e forconi*:

scopertura del binario, ricopertura e profilatura della massicciata;

carico e scarico di pietrisco e terra da carri ferroviari;

2 - *Lavori con impiego di chiavi di vario tipo*:

rimozione organi di attacco di un binario;

toglimento d'opera di piastre e piastroni di vario tipo, smontaggio di ganasce;

applicazione di piastre e piastroni di vario tipo, rimontaggio di ganasce;

3. - *Lavorazioni del legname con impiego di trivelle, asce e mazze*:

spianatura con l'ascia del piano di appoggio, foratura con la trivella, otturazione fori con cavicchi e lavori complementari (spalmatura con olio di catrame);

4. - *Lavori con impiego del piccone*:

rincalzatura delle traverse;

5. - *Lavori con impiego di palanchini*:

spostamento laterale del binario;

c) in una prova orale consistente in:

lettura corrente di qualche facile brano e spiegazione delle cose lette;

nozioni di aritmetica e geometria elementare;

nozioni elementari sul segnalamento per la sola parte che riguarda il personale di linea.

Per ogni prova obbligatoria, la Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti:

prova scritta	punti 10
prova pratica	» 10
prova orale .	» 10

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno ottenuto almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno ottenuto almeno sei punti su dieci nella prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

9. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, nonchè quelli di preferenza, fra candidati classificati a pari merito, e quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 1 punto per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0025 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire da 6,01 e sino a 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, condotta, canto, profitto e, eventualmente, della cultura militare e fascista; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale;

B) 4 punti, al massimo, per la valutazione degli altri titoli professionali con i seguenti criteri:

0,20 per l'idoneità riportata in uno o più pubblici concorsi ferroviari o di altre Amministrazioni statali;

0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato in qualsiasi mansione alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato o in qualità di coadiutore o sostituto assuntore o comunque alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizi ferroviari;

0,50 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato in lavori al binario alle dipendenze di ditte appaltatrici per conto delle Ferrovie dello Stato con riguardo alla qualità del servizio stesso.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro; complessivamente non si possono superare i previsti 4 punti;

C) inoltre, in applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, agli assuntori partecipanti al presente concorso sarà assegnato il seguente particolare punteggio:

punti 0,10 per ogni anno di servizio prestato in assuntoria delle categorie *A*), *B*), *C*), *D*);

punti 0,25 per ognuna delle abilitazioni od idoneità seguenti:

Condotta carrelli;
scorta carrelli;
servizi di vigilanza.

La votazione complessiva ottenuta sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto riportato nella prova orale, nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guera;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato;
r) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con la osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè delle altre categorie concorrenti a tale riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

Inoltre, in applicazione dell'art. 22 della citata legge 30 dicembre 1959, n. 236, il 5% dei posti messi a concorso è riservato agli assuntori che abbiano esercitato, come tali, per almeno 5 anni, mansioni assimilabili a quelle normalmente espletate dai cantonieri e, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti, non abbiano superato, alla data del presente bando di concorso, il 45° anno di età.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

10. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) il titolo di studio prescritto (licenza elementare superiore);
b) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale;
c) estratto dell'atto di nascita;
d) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;
e) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;
f) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'Autorità Militare, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, nel cennato termine, una dichiarazione della stessa Autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà tuttavia produrre il titolo di studio qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

11. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello Stato giuridico del personale delle Ferovie dello Stato.

La nomina a stabile è subordinata altresì al conseguimento della idoneità, durante il periodo di prova, ai servizi di vigilanza.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

Ai dipendenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di cantoniere in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore, peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumessero servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dal diritto all'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle Ferovie dello Stato, ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

Roma, addì 28 marzo 1961

ALLEGATO A

(Su carta da bollo da L. 100)

Alla Segreteria compartimentale delle Ferrovie dello Stato - Reggio Calabria

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . . . a . . . . . . (Provincia di . . . . .) residente a . . . via . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 28 marzo 1961 relativo al concorso a quaranta posti di cantoniere in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste eletorali del Comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti, o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza elementare superiore conseguita presso la scuola . . . . (indicare quale), in data . . . . ;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (3).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta nel seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

Indirizzo (4) . . . .
. . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal Segretario Comunale)

Data . . . .

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di anni 30 di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(3) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(4) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(5004)

Concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione al compartimento di Roma.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (servizio personale) numero P.2.1.1.202/38586 in data 16 marzo 1961;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione al compartimento di Roma.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 28 marzo 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1961
Registro n. 43 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 314. — BONOMI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di cantoniere in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione al compartimento di Roma.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso della licenza elementare superiore rilasciata da Scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda.*

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 100 e redatta in conformità al modello allegato *A*, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla segreteria compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Roma entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non e consentito alcun tramite, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima alla citata segreteria non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del proprio capo dell'Ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data e il luogo di nascità;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, ne ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. — *Limite di età.*

Il candidato deve avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Tale limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni:

per i coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno:

per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico;

per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine, sempreché si trovino nelle condizioni volute dalle norme vigenti in materia;

per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni sopraindicate possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni:

f) il limite di età è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comune interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

per gli assuntori che versino nelle condizioni statuite dalla legge 30 dicembre 1959, n. 236, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1960;

per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ovvero per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; infine, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. (Non sono ammessi a tale beneficio: 1) gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella, allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª; 2) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella allegato *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa);

per i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio del personale esecutivo della linea delle Ferrovie dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Roma, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

5. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduti di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente esonerati per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria, tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto dela visita, all'ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

Al pagamento della tassa suddetta non sono tenuti i candidati in servizio di ruolo nelle Ferrovie dello Stato.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. san 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi 10 giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono fa pervenire alla segreteria compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Roma, domanda in carta legale da L. 100 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 5.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il provvedimento di nomina della Commissione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito con altro membro.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno:

a) in un breve dettato in lingua italiana;

b) in una prova pratica di lavori all'armamento, come appresso specificato, della durata di almeno tre ore:

1. *Lavori con impiego di pale e forconi*:

scopertura del binario, ricopertura e profilatura della massicciata;

carico e scarico di pietrisco e terra da carri ferroviari.

2. *Lavori con impiego di chiavi di vario tipo*:

rimozione organi di attacco di un binario;

toglimento d'opera di piastre e piastroni di vario tipo, smontaggio di ganasce;

applicazione di piastre e piastroni di vario tipo, rimontaggio di ganasce.

3. *Lavorazioni del legname con impiego di trivelle, asce e mazze*:

spianatura con l'ascia del piano di appoggio, foratura con la trivella, otturazione fori con cavicchi e lavori complementari (spalmatura con olio di catrame).

4. *Lavori con impiego del piccone*:

rincalzatura delle traverse.

5. *Lavori con impiego di palanchini*:

spostamento laterale del binario;

c) in una prova orale consistente in:

lettura corrente di qualche facile brano e spiegazione delle cose lette;

nozioni di aritmetica e geometria elementare;

nozioni elementari sul segnalamento per la sola parte che riguarda il personale di linea.

Per ogni prova obbligatoria, la Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti:

prova scritta . . . . punti 10
prova pratica . . . . » 10
prova orale . . . . » 10

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno ottenuto almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno ottenuto almeno sei punti su dieci nella prova pratica.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

9. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, nonchè quelli di preferenza, fra candidati classificati a pari merito, e quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito, la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 1 punto per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0025 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire da 6,01 e sino a 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, condotta, canto, profitto e, eventualmente, della cultura militare e fascista; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale.

B) 4 punti, al massimo, per la valutazione degli altri titoli professionali con i seguenti criteri:

0,20 per l'idoneità riportata in uno o più pubblici concorsi ferroviari o di altre Amministrazioni statali;

0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato in qualsiasi mansione alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato o in qualità di coadiutore o sostituto assuntore o comunque alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizio ferroviario;

0,50 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato in lavori al binario alle dipendenze di ditte appaltatrici per conto delle Ferrovie dello Stato con riguardo alla qualità del servizio stesso.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro; complessivamente non si possono superare i previsti 4 punti.

C) Inoltre, in applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, agli assuntori partecipanti al presente concorso sarà assegnato il seguente particolare punteggio:

punti 0,10 per ogni anno di servizio prestato in assuntoria delle categorie *A*), *B*), *C*), *D*);

punti 0,25 per ognuna delle abilitazioni od idoneità seguenti:

condotta carrelli;
scorta carrelli;
servizi di vigilanza.

La votazione complessiva ottenuta sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica, il voto riportato nella prova orale, nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
r) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguado al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con la osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè delle altre categorie concorrenti a tale riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

Inoltre, in applicazione dell'art. 22 della citata legge 30 dicembre 1959, n. 236, il 5 % dei posti messi a concorso è riservato agli assuntori che abbiano esercitato, come tali, per almeno 5 anni, mansioni assimilabili a quelle normalmente espletate dai cantonieri e, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti, non abbiano superato, alla data del presente bando di concorso, il 45° anno di età.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

10. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) il titolo di studio prescritto (licenza elementare superiore);
b) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale;
c) estratto dell'atto di nascita;
d) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;
e) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;
f) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certifica o di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, nel cennato termine, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà tuttavia produrre il titolo di studio qualora non risulti già acquisito agli atti dell'azienda.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

11. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

La nomina a stabile è subordinata altresì al conseguimento della idoneità, durante il periodo di prova, ai servizi di vigilanza.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

Ai dipendenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di cantoniere in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; pe-

raltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumessero servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dal diritto all'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

Roma, addì 28 marzo 1961

ALLEGATO *A*

(Su carta bollata da L. 100)

Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato — ROMA

Il sottoscritto (1) nato il (2) a (Provincia di .) residente a via presa conoscenza dell'avviso-programma in data 28 marzo 1961 relativo al concorso a centocinquanta posti di cantoniere in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (per coloro che non siano iscritti, o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza elementare superiore conseguita presso la scuola . (indicare quale), in data .

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (3).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

Indirizzo (4) . . . .

. . . .

Data . . .

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di anni 30 di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(3) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(4) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(5095)

Concorso, per esami e per titoli, a sei posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo statuto giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato »;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale numero P.2.1.1.245.90111, in data 14 giugno 1961;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sei posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 22 giugno 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1961
Registro n. 43 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 312. — BONOMI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sei posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200 e redatta in conformità al modello allegato *B*, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, ne ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di psicologia applicata, di lingue estere (francese, inglese, tedesco) e di laboratorio debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. — *Limite di età*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni:

per i coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno:

per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico;

per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine, semprechè si trovino nelle condizioni volute dalle norme vigenti in materia;

per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni sopraindicate possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

f) il limite di età è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ovvero per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; infine, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. (Non sono ammessi a tale beneficio: 1) gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella, allegato *A*, del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª; 2) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella, allegato *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa);

per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio del personale direttivo delle Ferrovie dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma della ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

5. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduti di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente esonerati per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più 4 diottrie o meno 5 diottrie purchè la differenza fra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di Ishihara; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità per l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica, alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso, verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria, tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

Al pagamento della tassa suddetta non sono tenuti i candidati in servizio di ruolo nelle Ferrovie dello Stato.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi 10 giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda su carta bollata da L. 200 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 5.

I candidati che, nel loro interesse, intendano accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici prescritti possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita medica preventiva da praticarsi presso gli Ispettorati sanitari delle ferrovie dello Stato. A tal fine debbono presentare domanda a questa Direzione generale - Servizio personale - Ufficio concorsi, allegando la ricevuta del versamento di L. 105 effettuato sul conto corrente postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita medica non sono impegnative per l'Azienda in quanto i vincitori del concorso stesso saranno sottoposti, prima dell'assunzione, a nuovo accertamento sanitario; peraltro essi verranno esentati dal pagamento della citata tassa.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice e i membri aggregati per l'espletamento delle prove facoltative seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

I provvedimenti di nomina della Commissione e dei membri aggregati verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito con altro membro.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui l'allegato *A*.

Agli esami facoltativi di cui al paragrafo c) dell'allegato *A*, saranno sottoposti soltanto i concorrenti ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie.

Di ciascun esame facoltativo sarà tenuto conto soltanto se il concorrente avrà riportato una votazione non inferiore alla metà dei punti disponibili per ciascuna prova.

Per tale votazione la Commissione disporrà di:

3 punti per l'esame di psicologia applicata;

2 punti per il complesso delle prove di laboratorio;

1 punto per ciascuna delle lingue estere e precisamente punti 0,50 per la prova scritta e punti 0,50 per quella orale.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti	10
2ª prova scritta	»	10
3ª prova scritta	»	10
prova orale	»	10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

9. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionali e pubblicazioni) nonchè quelli di preferenza fra candidati classificati a pari merito e quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) un punto per la media dei voti riportati agli esami universitari, così ripartito:

Media di 30/30		punti	1
» da 29/30	a 29,9/30	»	0,85
» da 28	a 28,9/30	»	0,70
» da 27	a 27,9/30	»	0,55
» da 26	a 26,9/30	»	0,20

B) quattro punti per il complesso dei titoli di merito professionali, culturali e pubblicazioni con i seguenti criteri:

1) per il servizio di aiuto ordinario (o assistente ordinario con funzioni di aiuto) presso una Cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale, per un periodo di un anno con successiva riconferma	punti	0,30
per tutte le altre cattedre	»	0,15
2) per il servizio di assistente ordinario presso una Cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche), per un periodo di un anno con successiva riconferma	»	0,28
per tutte le altre cattedre	»	0,14
3) per il servizio di assistente incaricato o straordinario presso una Cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche), per un periodo di un anno con successiva riconferma per tutte le altre cattedre	»	0,26
per tutte le altre cattedre	»	0,13
4) per il servizio di assistente volontario presso una Cattedra universitaria di medicina del lavoro o di medicina legale (o loro branche), per un periodo di un anno con successiva riconferma	»	0,10
per tutte le altre cattedre	»	0,05
5) per abilitazione alla libera docenza in patologia medica, in medicina del lavoro o in medicina legale	»	1,50
6) per diploma di specializzazione o di perfezionamento in clinica medica o in medicina interna conseguito presso Università governative o libere	»	1,25
7) per diploma di specializzazione o di perfezionamento in medicina del lavoro o in medicina legale conseguito presso Università governative o libere	»	0,80
8) per diplomi in altre specializzazioni o perfezionamento	»	0,40
9) per frequenza a corsi di perfezionamento o di aggiornamento in medicina del lavoro o in medicina legale (o loro branche) di durata non inferiore a sei mesi con esami finali superati	»	0,10

10) per idoneità conseguita in pubblici concorsi statali, per esami e per titoli, indetti per i laureati in medicina e chirurgia . . punti 0,40

11) per pubblicazioni attinenti la medicina del lavoro o la medicina legale (o loro branche) » 0,30
con un massimo di punti 0,60

12) per il servizio come medico di ruolo prestato nel gruppo direttivo di Amministrazioni statali per un periodo non inferiore ad un anno solare » 0,60

Il punteggio di cui al citato punto 10) non viene attribuito quando l'idoneità in un precedente concorso sia stata seguita dal relativo servizio effettivamente prestato al quale viene attribuito il punteggio di cui al punto 12) che assume pertanto carattere assorbente.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè, complessivamente, non si superino i previsti quattro punti.

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinera la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
r) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, il 2% dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova — scritta e orale — una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esami nella lingua tedesca. In tal caso però essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame su tema scritto ed una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,25 su 0,50. Detto esame di lingua italiana verrà considerato anche come prova facoltativa ai fini dell'assegnazione del punteggio complementare.

I candidati stessi concorrono alla riserva del 2% dei posti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 1396/51 e 1507/56 citati nel precedente comma. Detta riserva, riferita ai sei posti messi a concorso, viene elevata ad un posto.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

10. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;
b) diploma originale attestante il possesso della abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso;
c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale;
d) estratto dell'atto di nascita;
e) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;
f) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;
g) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, provvisoriamente, nel termine cennato, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà tuttavia produrre il titolo di studio e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo qualora non risultino già acquisiti agli atti dell'Azienda.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

11. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno destinati agli Ispettorati sanitari in cui le necessità di servizio lo esigeranno, escluso, comunque, quello di Roma ed esclusa anche la sede centrale del Servizio sanitario.

Essi saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'articolo 20 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità e di conseguire le abilitazioni prescritte per la qualifica di ispettore.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

Ai dipendenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumessero servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda. decadono dal diritto all'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

Roma, addì 22 giugno 1961

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

A) ESAMI SCRITTI OBBLIGATORI

1) tema di patologia speciale medica;

2) tema di patologia speciale chirurgica;

3) tema su argomenti di medicina del lavoro o medicina legale, compresi nel programma di cui ai punti 1) e 2) del seguente comma *B*.

B) ESAME ORALE OBBLIGATORIO SU ARGOMENTI DI

1) *medicina del lavoro*: Fatica fisica e psichica. Termoregolazione, effetti clinici delle alte temperature. Patologia da elettricità, vibrazioni, rumori, scuotimenti. Carbonchio, anchilostomiasi. Pneumoconiosi con particolare riguardo alla silicosi. Intosicazioni professionali da berillio, bromo, cadmio, cloro, fosforo, mercurio, nichel, piombo tetraetile, ossido di carbonio, anidride solforosa, acido solforico, gas nitrosi, petrolio e derivati, benzolo ed omologhi del benzolo. Patologia da inalazione di vapori metallici. Malattie cutanee professionali.

2) *medicina legale e delle assicurazioni*: Disposizioni di carattere medico-legale relative alla legge sugli infortuni e sulle malattie professionali. Criteri di risarcimento del danno da responsabilità civile. Rapporti di causalità fra traumi e infortuni con particolare riguardo alla tubercolosi, al diabete, alle malattie del sistema nervoso, circolatorio, respiratorio, alle ernie e alle discopatie.

3) *igiene generale*: acque, alimentazione, abitazioni. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive.

4) *igiene dei locali di lavoro*: aereazione, ventilazione, illuminazione, riscaldamento. Servizi igienici ed assistenziali. Mezzi di protezione individuale.

C) ESAMI FACOLTATIVI.

1) *psicologia applicata*: Fondamenti dei principali indirizzi teorici odierni della psicologia. Psicologia applicata e psicologia tecnica. Psicologia sociale, collettiva, di gruppo. Le relazioni umane. Il problema della misura in psicologia. Scale di misura, tipi di misura in psicologia. Nozioni di psicometria. Metodologia statistica applicata alla ricerca psicologica: procedimenti elaborativi fondamentali di statistica generale e di statistica psicometrica. La personalità: strutture, funzioni, dinamismi della personalità; livelli coscienti, subcoscienti, incoscienti; ambiente ed esperienza sulla formazione della personalità. Test o reattivi di efficienza e di personalità in generale. Significato dei tempi di reazione; il test di Rorschach e del T.A.T Fattori soggettivi ed oggettivi del rendimento lavorativo. Infortuni lavorativi e loro fattori individuali, ambientali, psicologici e tecnologici. Compiti e criteri psicologici e psicofisiologici della riabilitazione e del riadattamento lavorativo del minorato fisico.

2) *prove di laboratorio*: Esami chimico-fisici, microscopici e batteriologici di interesse clinico. Esami chimico-fisici e batteriologici delle acque. Esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande.

3) *lingue estere*: (francese, inglese, tedesca) traduzione per iscritto e senza dizionario di un brano redatto in lingua italiana; conversazione.

ALLEGATO *B*

Su carta bollata da L. 200

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi) - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . . a . . . . . . (Prov. . . . . . .) residente a . . . . . . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 22 giugno 1961 per il concorso a sei posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . in data . . . . ;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive (5).

(6) . . . .

Indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età, di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di psicologia applicata, di laboratorio o di lingue estere dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intende essere saminato.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(5006)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di organo e composizione organistica nel Conservatorio di musica di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1960, registro n. 61, foglio n. 99, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di organo e composizione organistica nel Conservatorio di musica di Palermo (III ruolo - coeff. 325);

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di organo e composizione organistica nel Conservatorio di musica di Palermo (III ruolo - coeff. 325), è così composta:

Nordio maestro Cesare, direttore del Conservatorio di musica di Bolzano;

Fuser maestro Franco, titolare di organo e composizione organistica nel Conservatorio di musica di Bologna;

Esposito maestro Alessandro, titolare di organo e composizione organistica nel Conservatorio di musica di Firenze.

Il dott. Giuseppe Chiatti, direttore di sezione nella Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, svolgerà le funzioni di segretario.

Art. 2.

La spesa di funzionamento della Commissione giudicatrice, che si presume di L. 300.000 (trecentomila), graverà sul capitolo 15 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1961
Registro n. 53, *foglio n.* 51

(5441)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami ad otto posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 5 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 229 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 111 del 6 maggio 1961, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad otto posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità;

Ritenuta l'opportunità nell'interesse dell'Amministrazione di procedere alla proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso, al fine di avere un maggior numero di candidati;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al pubblico concorso per titoli ed esami ad otto posti di assistente in prova (coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto del 5 aprile 1961 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 111 del 6 maggio 1961, è prorogato fino al 30 settembre 1961.

A coloro che abbiano già presentato domanda di ammissione al concorso predetto è data facoltà di integrare le domande stesse sino alla detta data degli eventuali titoli e pubblicazioni scientifiche ulteriormente conseguiti.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 luglio 1961

Il Ministro: Giardina

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1961
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 19. — Broveda

(5767)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Modifiche ai requisiti ed alle condizioni per la partecipazione al concorso di ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, per l'anno accademico 1961-1962, di cui al decreto ministeriale 6 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale in data 6 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1961, registro n. 19 Difesa-Marina, foglio n. 42, con cui è stato indetto il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, per l'anno 1961-62, di novanta allievi ufficiali così suddivisi: Stato Maggiore 60, Genio navale 18 e Armi navali 12;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie;

Decreta:

Il contenuto del paragrafo « D » dell'art. 2, del decreto ministeriale, citato nelle premesse, concernente i requisiti e le condizioni per l'ammissione al concorso, è sostituito dal seguente:

« abbiano già conseguito o conseguano nella 2ª sessione di esami 1961 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di Istituto tecnico industriale;
diploma di Istituto tecnico nautico;
diploma di Istituto tecnico per geometri ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1961

Il Ministro per la difesa
Andreotti

Il Ministro per il tesoro
Taviani

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1961
Registro n. 41 *Difesa-Marina, foglio n.* 192

(5748)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Enna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1014 in data 6 aprile 1961, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento della 2ª condotta medica di Agira;

Viste le competenti proposte in ordine alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento della 2ª condotta medica di Agira, è così costituita:

Presidente:
Bellini dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:
Grassi dott. Giovanni, medico provinciale;
Farina dott. Benedetto, primario dell'Ospedale « Umberto I » di Enna;
Galvano prof. Gaetano, primario chirurgo dell'Ospedale « Umberto I » di Enna;
Costa dott. Pier G. Battista, medico condotto di Agira.

Espleterà le mansioni di segretario il dott. Antonio Pivetti, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Enna, addì 26 agosto 1961

Il medico provinciale: GRASSI

(5661)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Lucca

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1961, n. 1318, con il quale è stato bandito il concorso per la condotta veterinaria di Camaiore, vacante al 30 novembre 1960;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1960 (condotta di Camaiore):

1. Natale Bruno	punti	68,099	su 100
2. Pellegrini Natale	»	67,908	»
3. Andreotti Roberto	»	63,685	»
4. Bartali Erasmo	»	60,531	»
5. Giusti Luigi	»	59,850	»
6. Ventriglia Francesco	»	57,712	»
7. Casarosa Mario	»	57,521	»
8. Di Prete Leonardo	»	56,827	»
9. Benicchi Alberto	punti	55,786	su 100
10. Pezzica Giacomo	»	54,718	»
11. Scarselli Lino	»	54,329	»
12. Santini Floriano	»	53,938	»
13. Cardosi Carrara Renzo	»	53,298	»
14. Ceccotti Leonida	»	52,985	»
15. Guarnieri Piero	»	52,915	»
16. Tesi Luciano	»	50,707	»
17. Cardelli Giuseppe	»	50,668	»
18. Gelli Luciano	»	50,284	»
19. Giorgi Mario	»	49,160	»
20. Galigani Giampaolo	»	48,937	»
21. Grandini Pier Luigi	»	48,125	»
22. Botteglia Antonio	»	44,931	»
23. Milioni Paolo	»	44,500	»
24. Marras Aldo	»	43,666	»
25. Signorini Celestino	»	43,500	»
26. Cavazzuti Giancarlo	»	42,950	»
27. Zanasi Bruno	»	42,683	»
28. Lelli Achille (coniugato con 1 figlio)	»	42,500	»
29. Donati Giuliano (coniugato senza figli)	»	42,500	»
30. Marraghini Mauro	»	42,000	»
31. Roberti Renzo	»	41,968	»
32. Sulas Francesco	»	40,812	»
33. Bragazzi Giovanni	»	40,500	»
34. Brozzi Franco	»	40,000	»
35. Battistelli Enrico	»	39,000	»
36. Sorbelli Giovanni (nato il 2 giugno 1928)	»	38,500	»
37. De Majio Franco (nato il 1° febbraio 1929)	»	38,500	»
38. Beretti Claudio Giorgio	»	38,000	»
39. Cappi Giuseppe (coniugato)	»	36,500	»
40. Mecucci Umberto (celibe)	»	36,500	»

Lucca, addì 12 agosto 1961

Il veterinario provinciale: MESCHINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 1318/1825, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto di Camaiore vacante alla data del 30 novembre 1960;
Visti i verbali della Commissone giudicatrice;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Natale Bruno, risultato primo al posto della suddetta graduatoria degli idonei, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Camaiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Il sindaco del comune di Camaiore è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Lucca, addì 12 agosto 1961

Il veterinario provinciale: MESCHINI

(5498)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.